



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol

Rapporto sui risultati

Indagine conoscitiva concernente la revisione

dell'ordinanza sui documenti d'identità

dei cittadini svizzeri

e

dell'ordinanza del DFGP sui documenti d'identità

dei cittadini svizzeri

Ufficio federale di polizia fedpol

Ottobre 2013

Indice:

Lista dei partecipanti all'indagine conoscitiva con le relative abbreviazioni	3
Cantoni	3
Organizzazioni, associazioni e cerchie interessate.....	4
Elenco delle abbreviazioni	5
1. Introduzione	6
2. Oggetto dell'indagine conoscitiva	6
3. Valutazione complessiva del progetto.....	7
4. Rassegna delle singole modifiche contenute nell'avamprogetto	14
4.1 Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri	14
4.1.1 Art. 14c Requisiti applicabili ai Comuni di domicilio.....	14
4.1.2 Art. 14d Richieste.....	15
4.1.3 Art. 14e Controllo, richiesta e rilascio	15
4.2. Ordinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri	16
4.2.1 Art. 4a Cognome d'affinità.....	16
4.2.2 Art. 19 Tutela o curatela generale	18
4.2.3 Art. 35a Requisiti di hardware e software.....	18

Lista dei partecipanti all'indagine conoscitiva con le relative abbreviazioni

Cantoni

AG	Consiglio di Stato del Cantone di Argovia
AI	Consiglio di Stato del Cantone di Appenzello Interno
AR	Consiglio di Stato del Cantone di Appenzello Esterno
BE	Consiglio di Stato del Cantone di Berna
BL	Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Campagna
BS	Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città
FR	Consiglio di Stato del Cantone di Friburgo
GE	Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra
GL	Consiglio di Stato del Cantone di Glarona
GR	Consiglio di Stato del Cantone dei Grigioni
JU	Consiglio di Stato del Cantone del Giura
LU	Consiglio di Stato del Cantone di Lucerna
NE	Consiglio di Stato del Cantone di Neuchâtel
NW	Consiglio di Stato del Cantone di Nidvaldo
OW	Consiglio di Stato del Cantone di Obvaldo
SG	Consiglio di Stato del Cantone di San Gallo
SH	Consiglio di Stato del Cantone di Sciaffusa
SO	Consiglio di Stato del Cantone di Soletta
SZ	Consiglio di Stato del Cantone di Svitto
TG	Consiglio di Stato del Cantone di Turgovia
TI	Consiglio di Stato del Cantone Ticino
UR	Consiglio di Stato del Cantone di Uri

VD	Consiglio di Stato del Cantone di Vaud
VS	Consiglio di Stato del Cantone del Vallese
ZG	Consiglio di Stato del Cantone di Zugo
ZH	Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo

Organizzazioni, associazioni e cerchie interessate

ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri
ASSA	Associazione svizzera dei servizi agli abitanti
AVCHP	Association valaisanne des préposés aux contrôles des habitants
AVDCH	Association vaudoise des contrôles des habitants et bureau des étrangers
CdC	Segretario comunale Comune di Chalais
CP	Centre Patronal
Egalité Handicap	Centro specializzato della Conferenza delle organizzazioni mantello di aiuto privato alle persone disabili
FUCP	Federazione degli uffici cantonali dei passaporti
imagingswiss ¹	Associazione Commercianti Foto Svizzeri
SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna
SVZ	Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile
Swico ²	Associazione economica svizzera della tecnica d'informazione, comunicazione e organizzazione
UCS	Unione delle città svizzere

¹ Il parere del 4 ottobre 2013 è stato preso in considerazione nonostante sia pervenuto in ritardo.

² Il parere del 10 ottobre 2013 è stato preso in considerazione nonostante sia pervenuto in ritardo. Dal punto di vista del contenuto è identico al parere di imagingswiss.

Elenco delle abbreviazioni

art.	articolo
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
cfr.	confronta
CGC	Conferenza dei governi cantonali
CID	carta d'identità
cpv.	capoverso
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
FF	Foglio federale
ISA	Sistema d'informazione sui documenti d'identità
LDI	Legge federale del 22 giugno 2001 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità; RS 143.1)
ODI	Ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità; RS 143.11)
Ordinanza del DFGP sui documenti d'identità	Ordinanza del DFGP del 16 febbraio 2010 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (RS 143.111)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale

1. Introduzione

Il 19 giugno 2013 il direttore di fedpol, Jean-Luc Vez, ha avviato l'indagine conoscitiva concernente gli avamprogetti delle ordinanze sui documenti d'identità. D'intesa con la Cancelleria federale, la CdC, cinque associazioni e tutti i Cantoni sono stati invitati per iscritto a esprimere un parere. La documentazione era consultabile online sul sito Internet della Cancelleria federale nella sezione dedicata alle procedure di consultazione in corso. Il termine per depositare i pareri scadeva il 15 settembre 2013.

26 Cantoni e 13 organizzazioni, associazioni e cerchie interessate hanno espresso il proprio parere.

2. Oggetto dell'indagine conoscitiva

Con le modifiche della legge sui documenti d'identità (LDI), entrate in vigore il 1° marzo 2012, è stata prevista la possibilità di rilasciare anche in futuro CID sprovviste di microchip con i dati biometrici registrati elettronicamente ed è stata data ai Cantoni la facoltà di decidere se offrire la possibilità di richiedere questo tipo di carta d'identità anche presso i Comuni di domicilio. Conformemente alla decisione del Parlamento, l'attuale procedura per la richiesta basata su moduli cartacei sarà sostituita da una procedura elettronica al passo coi tempi. La realizzazione del progetto è stata affidata al DFGP.

Gli avamprogetti di entrambe le ordinanze sui documenti d'identità definiscono la nuova procedura di richiesta e disciplinano in particolare il trattamento delle richieste da parte dei Cantoni e dei Comuni, la presentazione personale da parte della persona richiedente e i relativi obblighi nonché i requisiti tecnici che i Comuni saranno tenuti in futuro a soddisfare. La revisione ha inoltre lo scopo di disciplinare l'utilizzo del cognome d'affinità nei documenti di viaggio. In tale ambito si riscontra, infatti, ancora grande incertezza soprattutto in seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto dei cognomi il 1° gennaio 2013.

3. Valutazione complessiva del progetto

In linea di principio tutti i partecipanti all'indagine conoscitiva approvano gli avamprogetti e considerano le proposte di adeguamento dell'ODI e dell'O-DFGP chiare, comprensibili e adeguatamente applicabili. Non sono state espresse riserve generali nei confronti del progetto.

Tutti i Cantoni, le associazioni e le organizzazioni hanno dichiarato espressamente di essere favorevoli alla sostituzione dell'attuale procedura di rilascio basata su moduli cartacei con una procedura elettronica. Solo un Cantone ritiene necessario dare ai Comuni la possibilità di utilizzare, parallelamente alla nuova procedura elettronica, anche la vecchia procedura cartacea. I partecipanti considerano moderna ed efficiente la nuova procedura e giudicano realistici i requisiti tecnici applicabili ai Comuni.

La maggior parte dei partecipanti ritiene altrettanto positiva l'introduzione di una disposizione chiara e dettagliata volta a disciplinare l'utilizzo del cognome d'affinità nei documenti di viaggio. Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del nuovo diritto in materia di cognomi si è resa necessaria l'introduzione di una chiara regolamentazione. Il disciplinamento all'interno dell'ODI apporta i chiarimenti auspicati. Una minoranza dei partecipanti chiede che in futuro non vengano più utilizzati i cognomi di affinità nei documenti di viaggio oppure che vengano iscritti soltanto nei complementi ufficiali. Le motivazioni addotte a tale riguardo sono illustrate al numero 4.2.1.

AR sottolinea che il passaggio alla nuova procedura di richiesta è in linea con la strategia informatica del Cantone e che tale procedura risulta più efficiente e meno soggetta a errori. Anche i Comuni potrebbero trarne profitto giacché i dati già presenti nei registri degli abitanti possono essere richiamati direttamente per via elettronica. AR giudica inoltre positivamente il fatto che i Comuni potranno in futuro decidere se la persona richiedente deve portare con sé una foto o se può farla in loco. Sostiene infine che con la nuova procedura e la conseguente comunicazione per via elettronica sarà possibile risparmiare una giornata lavorativa nonché le spese di affrancatura.

GE accoglie con favore il fatto che la nuova procedura elettronica faciliti l'accesso alla CID per i cittadini, analogamente a quanto avviene già per il passaporto.

L'esperienza maturata da JU con la centralizzazione della procedura di richiesta nel 2010 è stata positiva. A suo parere non vi è dunque alcun motivo per rivedere tale decisione a seguito dell'introduzione della nuova procedura, poiché ciò creerebbe soltanto confusione per i cittadini e richiederebbe nuovi investimenti.

Nel 2009 LU presumeva che il termine transitorio sarebbe durato due anni e per tale motivo, con l'introduzione del passaporto elettronico nel 2010, ha centralizzato anche la procedura di richiesta di CID. A tre anni e mezzo di distanza, tale decisione si è rivelata efficace per tutti gli attori coinvolti. LU considera l'applicazione ISA-NAVIG al passo coi tempi e più pratica rispetto alla procedura cartacea. Inoltre nel Cantone LU è ancora pendente un intervento parlamentare nel quale si chiede di reintrodurre la procedura di richiesta di CID presso i Comuni. Per quanto concerne l'eventuale offerta di diversi modelli di CID, LU osserva che tale possibilità comporterebbe svantaggi e rischi. Tale esperienza è stata fatta con il rilascio dei passaporti del modello 03 e 06. LU evidenzia inoltre che grazie a Infostar è stata migliorata notevolmente la qualità dei dati visto che gli uffici dei controlli degli abitanti spesso utilizzano i nomi usuali invece dei nomi ufficiali. Secondo LU, infine, sarebbe sicuramente vantaggioso se Infostar permettesse di trattare ulteriori informazioni (curatela, tutela ecc.).

OW ha uniformato e centralizzato le procedure di richiesta di CID e del passaporto nel 2012. Gli effetti di tale decisione sono stati positivi; pertanto la nuova procedura non verrà utilizzata.

SH accoglie con favore il passaggio alla procedura elettronica e sottolinea l'importanza di informare tempestivamente in particolare i Comuni coinvolti.

SZ appoggia la possibilità di continuare a rilasciare e a richiedere presso i Comuni carte d'identità sprovviste di microchip. Questo implica fornire un servizio pubblico che sia il più possibile vicino ai cittadini. Viene invece messa in discussione la necessità di introdurre una carta d'identità con microchip fintanto che la CID sprovvista di microchip continuerà a essere valida nello spazio Schengen. La nuova offerta causerebbe solo confusione per le persone richiedenti. Per giunta, l'attuale infrastruttura cantonale di registrazione non sarebbe in grado di far fronte a un'eventuale domanda aggiuntiva. SZ concorda infine con la nuova procedura di richiesta; i Comuni sono stati informati e sono già in fase di preparazione.

SO approva le nuovi basi giuridiche, constatando tuttavia una certa incoerenza nel fatto che la crescente necessità di una maggiore sicurezza in materia di documenti d'identità vada in realtà contro soluzioni più decentralizzate. SO sottolinea inoltre che la fatturazione ai Comuni necessita ancora dell'utilizzo dei file di fatturazione e che per l'applicazione operativa è di essenziale importanza informare tempestivamente Cantoni e Comuni così come offrire loro opportunità di formazione.

SG valuta positivamente la procedura di richiesta elettronica, evidenziando tuttavia l'esigenza per i Comuni di mantenere la richiesta tramite modulo cartaceo. SG parte inoltre dal presupposto che le modifiche proposte non si oppongono a un'eventuale regolamentazione cantonale divergente in materia di assunzione delle spese.

TI ha centralizzato la procedura di richiesta e si è dotato di una struttura comprensiva di un Centro cantonale (Bellinzona) e di quattro Centri regionali di registrazione (Lugano, Mendrisio, Locarno e Biasca). Sono stati sostenuti degli investimenti ingenti nel 2010; non vi è pertanto alcuna intenzione a ripristinare la situazione precedente. TI non è dunque interessato dalla nuova procedura.

TG approva entrambi gli avamprogetti.

VD approva la nuova procedura, in quanto si era sempre dichiarato favorevole a mantenere la procedura di richiesta presso i Comuni. Il trattamento elettronico delle richieste di CID contribuisce ad accelerare e migliorare il servizio fornito. Gli attori coinvolti consultati nel Cantone non hanno espresso alcuna obiezione nei confronti degli avamprogetti, evidenziando tuttavia i costi che dovrebbero sostenere i Comuni e la necessità di concedere tempo sufficiente per la realizzazione (infrastruttura tecnica, formazione). Fino ad allora dovrà essere possibile utilizzare la vecchia procedura.

VS accoglie positivamente il fatto che i Cantoni possano decidere in merito alla presentazione delle richieste presso i Comuni e approva la possibilità di trasmettere quest'ultime per via elettronica. VS approva inoltre gli adeguamenti di entrambi gli avamprogetti.

ZG sottolinea i vantaggi della propria scelta di centralizzare la procedura di richiesta. Per tale motivo esclude a priori di concedere la possibilità di presentare richiesta presso i Comuni. Ciò nonostante ZG sostiene la strategia della Confederazione che prevede l'introduzione di una moderna procedura elettronica. Gli adeguamenti del diritto in materia di documenti d'identità sono chiari, comprensibili e attuabili. ZG aggiunge inoltre che i cittadini spesso considerano gli emolumenti troppo convenienti. Questi ultimi tuttavia non sono sufficienti a coprire i costi sostenuti dal Cantone. Per tale motivo auspica che il calcolo degli emolumenti possa essere riesaminato nell'ambito del progetto di rinnovo del passaporto e della carta d'identità 2016/2017.

Anche ZH concorda con la proposta di modifica della procedura di richiesta così come con il nuovo disciplinamento in materia di cognomi d'affinità.

BE non è coinvolto direttamente dall'avamprogetto dato che i suoi Comuni non sono più autorizzati a trattare le richieste di CID. La competenza per le richieste di CID e di passaporto è affidata infatti esclusivamente all'ufficio cantonale dei passaporti e a i centri cantonali di registrazione. Ciò nonostante BE esprime il suo appoggio nei confronti di entrambi gli avamprogetti. Coglie inoltre l'occasione per portare l'attenzione su un problema riscontrato nella prassi attuale: la norma secondo cui occorre notificare la perdita anche nel caso di documenti scaduti che non possono essere annullati non ha alcun senso. Già oggi alcuni Cantoni non si attengono a tale norma (esclusa BE). Per tale motivo BE propone di sostituire l'articolo 13a capoverso 1 lettera b come segue e di aggiungere una lettera:

- «in caso di richiesta di rilascio di una carta d'identità, esiste già una carta d'identità valida»;

- «in caso di richiesta di rilascio di un passaporto, esiste già un passaporto scaduto da non più di 5 anni».

Anche VS giudica illogico l'obbligo di presentare una notifica di perdita per i documenti d'identità scaduti da tempo e richiede pertanto il medesimo adeguamento proposto da BE.

BL rileva che, nell'ambito di tale progetto, i Comuni non dispongono di tutte le informazioni necessarie (in particolare le informazioni relative alle persone che detengono l'autorità parentale per quanto concerne le richieste di un documento d'identità di minori). Non esistendo un registro sull'autorità parentale, neanche l'ufficio cantonale dei passaporti dispone dello strumento opportuno per effettuare la verifica richiesta dalla LDI. A tale riguardo, BL ritiene essenziale elaborare una soluzione a livello federale.

L'AVDCH richiama l'attenzione sulla collaborazione con le autorità cantonali e sulle diverse varianti proposte ai Comuni. La soluzione che prevede di integrare nella richiesta la foto e la firma tramite scanner permetterebbe ai Comuni più piccoli di continuare a trattare le richieste di CID con pochi investimenti. L'AVDCH si chiede se sussista l'obbligo di partecipazione ai costi per le foto fatte in loco e s'interroga su chi regoli tale obbligo. Chiede infine che sia concesso tempo sufficiente per l'introduzione della nuova procedura.

Il CP osserva con soddisfazione che la CID sprovvista di chip continuerà a essere rilasciata e sarà possibile richiederla presso i Comuni. Non solleva inoltre alcuna obiezione nei confronti della nuova procedura, tanto più che essa risulta in linea con la strategia di eGovernment della Confederazione. Il CP approva gli adeguamenti delle ordinanze sui documenti d'identità. Sottolinea inoltre che i Comuni dovranno far fronte a investimenti in vista della nuova procedura. Se nell'ambito dell'indagine conoscitiva i Comuni dovessero opporsi a tale punto, occorrerà verificare la possibilità di copertura da parte della Confederazione di parte dei costi risultanti per i Comuni. Nella ripartizione degli emolumenti tra i Comuni e i Cantoni, spetta ai Cantoni tener conto delle eventuali oscillazioni dei costi.

Egalité handicap sottolinea che ancora non tutti gli edifici delle amministrazioni comunali sono accessibili ai disabili. L'attuale articolo 12 capoverso 4 non è abbastanza preciso da impedire discriminazioni dirette nella prassi quotidiana. Alla luce dell'esatta definizione di

«disabile» fornita dal diritto svizzero (art. 2 cpv. 1 LDis), l'utilizzo della definizione «grave infermità fisica o psichica» non appare adeguata. Tale definizione risulta poco chiara ed è troppo legata all'idea superata che pone la disabilità della persona in primo piano trascurando invece le barriere esistenti nella nostra società, quali ad esempio la scarsa accessibilità degli edifici. Per tale motivo Egalité handicap chiede che l'articolo 12 capoverso 4 LDI venga riformulato come segue:

«L'autorità di rilascio competente esonera dall'obbligo di presentarsi personalmente le persone richiedenti affette da una disabilità fisica, mentale o psichica, che a causa di tale disabilità o della scarsa accessibilità degli edifici pubblici non possono presentarsi personalmente, se può stabilire inequivocabilmente l'identità in altro modo e se si può procurare i dati necessari in altro modo. Nei casi di mancata accessibilità dei suddetti edifici, è possibile presentarsi personalmente presso l'ufficio cantonale dei passaporti.»

Imagingswiss e swico approvano in linea di principio la semplificazione delle procedure esistenti, giudicando tuttavia inappropriato e inefficiente e per niente orientato alla clientela delegare ai Comuni il compito di effettuare le fotografie dei documenti d'identità. A tale proposito, forniscono un elenco dei presupposti tecnici e specialistici (p. es. per quanto concerne la registrazione dei dati dell'immagine e l'elaborazione dell'immagine) e ne evidenziano le ripercussioni finanziarie per i Comuni. Il cittadino ha inoltre tutto l'interesse a scegliere personalmente un negozio specializzato quando ha bisogno di una foto per il documento d'identità. Dal punto di vista giuridico, l'articolo 5 capoverso 2 lettera d LDI si oppone a che i Comuni scattino le fotografie in modo autonomo. In base a tale disposizione il Consiglio federale decide in merito alle modalità di ricezione delle richieste da parte dei Comuni. Ciò implica chiaramente che non debbano essere i Comuni stessi a realizzare le fotografie. Per tale motivo, occorre mantenere la norma di cui all'attuale articolo 14c ODI che prevede che la persona richiedente debba portare con sé una fotografia. A favore di tale regolamentazione vi sono inoltre riflessioni di tipo politico. Delegare alle autorità il compito di scattare le fotografie per i documenti d'identità significa intervenire nell'economia di libero mercato, mettendo a rischio l'intero settore della fotografia in cui lavorano migliaia di addetti. Imagingswiss e swico ritengono pertanto che non debba essere concessa la possibilità ai Comuni di effettuare le fotografie in modo autonomo.

Il SAB sottolinea l'importanza nei Cantoni rurali e montani di poter richiedere una CID senza dover percorrere lunghe distanze ed esprime dunque il suo appoggio alla nuova proce-

dura e all'ulteriore passo decisivo verso l'eGovernment. Poiché la procedura implica costi aggiuntivi per i Comuni, il SAB propone di riformulare come segue l'articolo 14c capoverso 2 ODI:

«Il Cantone assume i costi per l'hardware necessario e l'installazione dell'applicazione ISA-NAVIG nei Comuni di domicilio. Esso può trasferire i costi ai Comuni in base alla medesima chiave di ripartizione utilizzata per gli emolumenti.»

L'ACS e L'UCS approvano la sostituzione della vecchia procedura, fatta eccezione per la formulazione assoluta secondo cui i Comuni di domicilio devono assumere i costi per l'hardware necessario e l'installazione dell'applicazione ISA-NAVIG. L'ACS propone la medesima formulazione proposta dal SAB (cfr. sopra). L'UCS propone di riformulare l'articolo 14c capoverso 2 ODI come segue: *«Il Cantone assume i costi per l'hardware necessario e per l'installazione dell'applicazione ISA-NAVIG nei Comuni di domicilio (almeno un'installazione ogni 10 000 abitanti). Esso può trasferire i costi ai Comuni in base alla medesima chiave di ripartizione utilizzata per gli emolumenti.»*

L'UCS e l'ASSA si chiedono se, alla luce dell'introduzione del NAVIG, sia ancora necessario obbligare i Comuni a trasmettere le richieste ai Cantoni. Le eventuali verifiche potrebbero essere effettuate anche dalla Confederazione. Tuttavia entrambi sottolineano che l'adeguamento necessario della LDI non è oggetto della presente indagine conoscitiva.

La FUCP approva le modifiche e si rallegra della stretta collaborazione nell'ambito dell'attuazione della nuova procedura di richiesta. La FUCP esprime inoltre la piena disponibilità a collaborare anche in futuro a questo progetto insieme alla Confederazione.

L'ASSA accoglie positivamente la sostituzione della procedura con la nuova soluzione proposta, considerata più vicina alle esigenze degli utenti. Anche l'ASSA, così come l'UCS e l'ACS, non condivide la formulazione assoluta concernente l'assunzione dei costi, evidenziando che la ripartizione dei costi tra Cantone e Comuni è molto diversa (p. es. dal 1° gennaio 2014 nel Cantone SG i Comuni non ricevono più alcuna quota). Una tabella riassuntiva mostra la diversa ripartizione dei costi in dieci Cantoni. Dalla tabella emerge che in molti Cantoni il grado di copertura dei costi previsto per i Comuni è troppo basso. Per tale motivo l'ASSA propone di riformulare nello stesso modo l'articolo 14c capoverso 2 ODI,

così come proposto dall'UCS (cfr. sopra). Tale soluzione permette di garantire che i costi possano essere assunti soltanto laddove vi siano anche delle entrate.

Secondo il CdC vi sono fattori economici e organizzativi che si oppongono all'introduzione della nuova procedura. Si dovrebbe far fronte a costi ingenti e a un inutile dispendio di energia con un'alta probabilità di incorrere in numerosi errori per mancanza di esperienza pratica sufficiente. Tale compito dovrebbe essere assunto dai Cantoni i quali dispongono già dell'infrastruttura necessaria. Il CdC sottolinea inoltre che a breve i Paesi vicini non riconosceranno più questo tipo di CID.

4. Rassegna delle singole modifiche contenute nell'avamprogetto

4.1 Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

4.1.1 Art. 14c Requisiti applicabili ai Comuni di domicilio

AR si chiede se la disposizione sia corretta sotto il profilo sistematico. AR ritiene infatti che debbano essere fissate innanzitutto le competenze, in seguito la procedura e infine i requisiti applicabili ai Comuni.

Secondo BS l'introduzione della nuova procedura è adeguata, giacché con la revisione della LDI è stato deciso di continuare ad ammettere CID non biometriche. La decisione della Confederazione di porre dei requisiti minimi per l'hardware e il software è comprensibile e ineccepibile.

FR valuta positivamente il fatto che per l'infrastruttura necessaria nei Comuni vengano fissati requisiti corrispondenti agli standard attuali. Giudica inoltre relativamente esigui i costi da sostenere da parte dei Comuni.

VD considera i requisiti minimi realistici e indispensabili al fine di garantire una corretta applicazione della nuova procedura.

Per quanto concerne il capoverso 3, l'UCS e l'ASSA affermano che, come giustamente sottolineato nel rapporto esplicativo, la responsabilità per i dati trattati dai Comuni non può incombere né alla Confederazione né ai Cantoni. Per tale motivo il capoverso 3 dovrebbe

Revisione concernente le ordinanze sui documenti d'identità – Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva

essere riformulato come segue: «*Il Comune di domicilio è responsabile del trattamento dei dati. La cancellazione è retta dalle prescrizioni cantonali o comunali.*»

4.1.2 Art. 14d Richieste

BS ritiene adeguato attribuire ai Comuni la facoltà di decidere con quale metodo integrare le fotografie nel sistema (scansionate o scattate in loco). Per quanto riguarda la protezione dei dati, è inoltre opportuno che, trascorso un certo periodo di tempo, i dati ottenuti tramite il NAVIG-Client vengano cancellati e che restino accessibili soltanto nell'applicazione ISA.

GE non ritiene opportuno attribuire ai Comuni la facoltà di decidere se le fotografie devono essere scattate in loco o portate dalle persone richiedenti. La decisione dovrebbe spettare al Cantone al fine di garantire una regolamentazione intercantonale uniforme.

SG evidenzia la mancanza di un disciplinamento concernente l'obbligo di indicare l'altezza della persona richiedente.

ACS, UCS e ASSA propongono per il capoverso 3 la seguente formulazione: «*Il Comune di domicilio compila la richiesta elettronica in modo completo e corretto sulla base delle indicazioni dei registri degli abitanti. Integra la richiesta con l'indicazione dell'altezza (in cm) e con una fotografia della persona richiedente.*» La proposta si basa sulla seguente considerazione: non tutti i dati provenienti dai registri degli abitanti hanno un collegamento al registro dello stato civile Infostar. Le tre organizzazioni affermano di essere favorevoli alla possibilità di acquisire i dati con la norma eCH-0014.

L'AVCHP evidenzia che gli uffici dei controlli degli abitanti non hanno alcun accesso al registro dello stato civile Infostar e che occorre pertanto garantire loro tale accesso il prima possibile. Inoltre i Comuni dovrebbero avere la possibilità di accedere ai dati della richiesta nell'applicazione web di ISA per 60 giorni al fine di controllare la fatturazione. Inoltre sarebbe opportuno eliminare l'obbligo di allegare alla richiesta una copia dell'atto d'origine e del libretto di famiglia.

4.1.3 Art. 14e Controllo, richiesta e rilascio

AG e BL propongono di inserire una disposizione nel capoverso 2 che precisi che le richieste da inviare ai Comuni per la rielaborazione vengano spedite *in forma elettronica*.

Secondo BS è ragionevole che le richieste possano essere trasmesse direttamente dai Comuni all'azienda produttrice, senza passare dall'ufficio passaporti. Tuttavia, il presupposto sarebbe che la qualità dei dati venga garantita dai Comuni. Dato che i Comuni più piccoli applicheranno la procedura solo di rado, BS ritiene opportuno che gli uffici passaporti cantonali verifichino essi stessi la qualità di tali dati. In tal modo sarà possibile garantire standard di qualità omogenei in tutta la Svizzera.

4.2. Ordinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

4.2.1 Art. 4a Cognome d'affinità

GR respinge il disciplinamento in merito al cognome d'affinità. In futuro, nel passaporto e nella carta d'identità dovranno essere iscritti soltanto i nomi ufficiali. Il cognome d'affinità causa regolarmente dei problemi nella vita quotidiana, soprattutto in occasione di viaggi, se il nome iscritto nel passaporto non coincide con quello iscritto sul biglietto dell'aereo. Anche SG esprime le medesime riserve nei confronti del nuovo disciplinamento: il cognome d'affinità non è un nome ufficiale e non risulta pertanto dai registri dello stato civile. Le alternative spiegate dettagliatamente su come iscrivere il cognome d'affinità nel passaporto e nella carta d'identità non faranno che aumentare l'incertezza giuridica già esistente in merito alla distinzione tra cognome ufficiale e cognome di affinità. L'iscrizione di cognomi differenti nel registro dello stato civile Infostar e nel passaporto o nella carta d'identità possono causare inoltre confusione e incomprensioni e complicare ulteriormente il lavoro delle autorità incaricate di verificare i dati personali e l'identità.

ACS, UCS e ASSA vorrebbero fare a meno del cognome d'affinità nei documenti d'identità ufficiali svizzeri dato che questi ultimi non sono registrati all'interno di Infostar. Dal punto di vista del servizio offerto ai cittadini, non vi sono obiezioni alla prassi attuata finora.

L'SVZ osserva che i cognomi d'affinità sono praticamente sconosciuti all'estero e che il loro utilizzo potrebbe generare confusione. Propone pertanto la seguente formulazione:

«Il cognome d'affinità non può essere iscritto né nel passaporto né nella carta d'identità nella parte leggibile elettronicamente, ma soltanto come complemento ufficiale nel passaporto.»

LU, pur approvando la possibilità di iscrivere il cognome d'affinità, osserva che potrebbero insorgere problemi in occasioni di verifiche qualora fossero possibili nomi diversi da quelli

consultabili in Infostar. Sarebbe auspicabile dare maggiori possibilità di consultazione alle autorità di rilascio.

NW accoglie con favore tale disposizione, apprezzandone la chiarezza.

Secondo VD, la disposizione è giustificata e adeguata alla realtà sociale. VD segnala inoltre un errore negli esempi riportati nel rapporto esplicativo.

Ad capoverso 1:

Secondo BE, i cognomi d'affinità avevano finora principalmente lo scopo di evidenziare il legame con il cognome portato prima del matrimonio o con il cognome da celibe o da nubile della persona. Per tale motivo il capoverso 1 dovrebbe essere integrato come segue: *«..oppure il legame con il cognome ufficiale portato prima del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica o con il cognome da celibe o da nubile.»*

Ad capoverso 2 lettera a:

Per maggiore comprensibilità, BE auspica un'integrazione nella disposizione della frase seguente: *«Il cognome d'affinità può essere portato da entrambi i partner.»*

Ad capoverso 2 lettera b

BE ritiene che la lettera b debba essere integrata come segue: *«se non è stato scelto un cognome comune: ...o il proprio cognome da celibe o da nubile, se quest'ultimo non corrisponde al cognome ufficiale.»*

Ad capoverso 3:

AG e BL ricordano che in base al diritto estero possono essere formati doppi cognomi e occorre dunque chiarire come trattare tale categoria di cognomi. Si pone in particolare la questione se questi ultimi debbano essere trattati diversamente dai doppi cognomi formati in base al vecchio articolo 160 capoverso 2 CC (abrogato il 1° gennaio 2013). Anche VS e ZG evidenziano il problema e propongono la medesima disposizione proposta da BE (cfr. qui sotto) al fine di una maggiore precisazione.

BE propone la seguente precisazione: *«In caso di doppio cognome portato ai sensi dell'articolo 160 capoverso 2 CC conformemente al diritto in vigore fino al 31 dicembre 2012, non è possibile formare un cognome d'affinità.»*

Ad. capoverso 4:

A causa della mancanza di dati in possesso dei Cantoni e per poter iscrivere correttamente i cognomi d'affinità nel documento, BE considera necessaria la seguente integrazione nel capoverso 4: *«Per l'iscrizione del cognome d'affinità, l'autorità di rilascio può richiedere alla persona richiedente un documento dell'ufficio di stato civile».*

ZG chiede di eliminare l'espressione *«già utilizzato»* dal capoverso 4. L'utilizzo del cognome d'affinità deve essere possibile indipendentemente dal suo precedente utilizzo.

4.2.2 Art. 19 Tutela o curatela generale

JU sottolinea che nella prassi non è semplice determinare per quali persone sussistano misure di protezione o curatele generali. Un confronto con Infostar potrebbe facilitare tale procedura.

LU auspica l'elaborazione di una norma che disciplini chiaramente dove occorre iscrivere tali informazioni. La soluzione migliore sarebbe Infostar. Inoltre, le informazioni concernenti le eventuali misure tutorie adottate devono essere consultabili da tutte le autorità di rilascio.

Secondo NE il concetto di «tutela» può essere eliminato poiché dal 1° gennaio 2013 è stato sostituito dal concetto di «curatela generale».

4.2.3 Art. 35a Requisiti di hardware e software

FR considera adeguati gli investimenti previsti per i Comuni.

GE desidera precisare nel capoverso 2 lettera b che tale disposizione è applicabile solo per i Comuni che dispongono di un'infrastruttura dotata di terminal. Propone inoltre d'introdurre un nuovo capoverso 3 che specifichi i requisiti minimi che devono soddisfare i software messi a disposizione dalla Confederazione (criptaggio, pacchetto software incluso JAVA ecc.) nonché un nuovo capoverso 4 contenente un elenco dell'hardware testato dalla Confederazione (scanner, apparecchi fotografici e tavolette grafiche per le firme).

NE evidenzia la mancanza di una specificazione in merito ai requisiti minimi per la tavoletta grafica per le firme.

L'ACS e l'ASSA ritengono che i requisiti possano essere soddisfatti, pur evidenziando alcune contraddizioni all'interno del rapporto esplicativo. Con la nuova procedura, l'onere per i Comuni dovrebbe essere maggiore (soprattutto per quanto concerne l'operazione di scansione dell'immagine del viso e della firma). Inoltre, tale disposizione non spiega chiaramente come verificare i dati prima della firma da parte della persona richiedente.